

PROTOCOLLO QUADRO

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli Venezia Giulia (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”), codice fiscale 97210890584, con sede in Via Rampa Cavalcavia n. 16/18 a Venezia e in Largo O. Panfilì n. 1 a Trieste, in persona del Direttore Territoriale Dott. Franco Letrari

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento di Scienze Chimiche (di seguito “Università”), P.I. 00742430283 C.F. 80006480281, con sede in Via Marzolo 1, 35131 Padova in persona del Direttore pro tempore Prof. Stefano Mammi

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

- a) VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) CONSIDERATO che l'Ufficio Laboratorio di Venezia e le pertinenti Sezioni di Verona e Trieste presso la Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia Dogane e Monopoli (di seguito anche Ufficio Laboratorio di Venezia) svolgono attività di analisi scientifica, ricerca, sviluppo e formazione specialistica nei settori delle scienze chimiche merceologiche per finalità fiscali e doganali, di tutela della salute e della sicurezza e dei cittadini, nonché per finalità di prevenzione e repressione di reati fiscali e per l'Autorità Giudiziaria;
- c) CONSIDERATO che l'Ufficio Laboratorio di Venezia è l'articolazione interna che interviene per l'espletamento di accertamenti tecnici e determinazioni analitiche nel caso di attività di Polizia Giudiziaria e di Prevenzione e questi accertamenti richiedono alte competenze nel campo delle scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche, Computazionali e altre;
- d) CONSIDERATO che nell'ambito delle attività svolte dall'Ufficio Laboratorio di Venezia per l'espletamento di detti accertamenti si necessita di un continuo aggiornamento circa la modalità di acquisizione di tecnologie e protocolli sempre più

- avanzati, e che queste misure devono essere validate ed accreditate con valori di accuratezza scientificamente comprovati;
- e) ATTESO che l'Università degli Studi di Padova è un'istituzione pubblica che ha come fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente;
 - f) ATTESO l'interesse delle Parti nello sviluppare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca e di formazione di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
 - g) ATTESO che è riconosciuta da parte dell'Università di Padova l'opportunità di mantenere ed incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con il contributo della ricerca scientifica applicata;
 - h) ATTESO che è riconosciuta da parte dell'“Agenzia” l'opportunità di avvalersi delle strutture e delle competenze dell'Università di Padova sia in attività di tipo formativo che in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
 - i) ATTESO che l'accordo di seguito disciplinato non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti, né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale ed è identificato come documento di riferimento per ogni intesa successiva tra le Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Protocollo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

1. L'oggetto del presente Protocollo quadro concerne studi, ricerche e momenti di scambio culturale volti a perseguire le finalità di cui ai commi 4 e 5 nei settori degli accertamenti di carattere chimico-fisico-tecnologico e chimico merceologico.
2. Oggetto del presente Protocollo quadro è inoltre la realizzazione di stage, tirocini, tesi o qualsiasi altra attività volta a una migliore realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali e a un loro approfondimento tecnico.

3. Le Parti collaboreranno reciprocamente e a titolo gratuito, compatibilmente con i rispettivi impegni istituzionali, nell'attività di insegnamento presso le reciproche strutture. L'accesso all'insegnamento presso l'Università di Padova è regolato dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Protocollo quadro persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche e le competenze istituzionali dell'Ufficio Laboratorio di Venezia possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nell'approfondimento delle tematiche scientifiche comuni.

Art. 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui ai precedenti articoli, le Parti designano i seguenti referenti:
 - per l'Agenzia: il Responsabile dell'Ufficio Laboratorio di Venezia.
 - per l'Università: prof.ssa Carla Marega
2. I referenti del Protocollo quadro avranno i seguenti compiti:
 - a) stesura degli specifici progetti tecnici di attuazione e le conseguenti relazioni valutative inerenti alle attività svolte in base alle priorità ed esigenze individuate dalle parti;
 - b) verifica almeno con frequenza annuale dell'avanzamento delle attività e regolare esecuzione dei progetti;
 - c) il referente dell'Università avrà funzioni di responsabile didattico-organizzativo nei confronti degli studenti che svolgeranno tutto o parte dell'internato di tesi presso l'Ufficio Laboratorio di Venezia. Il referente dell'Università, di concerto con il relatore dello studente, attraverso periodici contatti, concorderà con il referente dell'Ufficio Laboratorio di Venezia obiettivi, tempi e modalità dell'esperienza formativa.

L'attività svolta dal laureando presso l'Ufficio Laboratorio di Venezia verrà inquadrata come tirocinio formativo di orientamento curricolare, pertanto, ai sensi del DM 142/98 dovrà essere predisposta apposita convenzione di tirocinio tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio Laboratorio di Venezia corredata dal relativo progetto formativo per ciascun singolo laureando/tirocinante.
 - d) I referenti nello svolgimento dei propri compiti si avvalgono del supporto dei rispettivi collaboratori.
 - e) Il primo incontro operativo si svolgerà entro un mese dalla firma della convenzione di tirocinio.

3. Le Parti provvederanno con tempestività a comunicare l'eventuale sostituzione del proprio referente.

Art. 4 - Diffusione del Protocollo

1. Le Parti convengono di dare la massima diffusione, anche tramite i media, del presente protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso; ciò avverrà secondo la vigente policy in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative.
2. Il presente protocollo sarà pubblicato sui siti internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova.

Art. 5 - Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, escludendo qualsiasi fine di lucro, volte all'attuazione dei rispettivi obiettivi nel campo scientifico, tecnologico e di ricerca, utili a perfezionare le applicazioni in ambito merceologico della chimica e delle tecnologie chimiche e a migliorare il livello di qualificazione e specializzazione degli operatori grazie allo sviluppo di metodologie sempre più avanzate nei settori delle scienze chimiche.
2. Le Parti si impegnano, infine, a promuovere scambi culturali e formativi, tra cui la partecipazione reciproca a seminari, workshop, conferenze, su temi pertinenti la propria formazione professionale nel settore della chimica merceologica.
3. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente documento, le Parti consentono l'accesso alle rispettive strutture con ogni opportuna cautela intesa ad assicurare, in accordo con la normativa vigente, la riservatezza e la segretezza per le attività non divulgabili, nonché l'uso delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività e quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del presente accordo, sempre compatibilmente con i rispettivi limiti imposti da risorse, finalità, oneri ed obblighi istituzionali.
4. Le Parti si impegnano a condurre le attività concordate nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.
5. Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra Parte, per lo

svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è tenuto al rispetto di normative, regolamenti e discipline della Parte ospitante.

6. Le Parti, in particolare, si impegnano a:
- mettere a disposizione materiali, attrezzature e personale occorrenti per l'attuazione delle attività di comune interesse, secondo le modalità ritenute adeguate al raggiungimento dei comuni obiettivi, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché i regolamenti interni delle Amministrazioni di appartenenza;
 - rendere possibile lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di aggiornamento e formazione presso le proprie strutture o presso strutture convenzionate, con il coinvolgimento del personale operante in tali strutture o di consulenti ed esperti qualificati, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per le Parti.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente documento potranno essere realizzate attraverso iniziative di formazione, come tirocini, stage curricolari o internati di tesi di laurea/laurea magistrale (o parti di essi alternativamente attività ad essi correlate) rivolti a studenti, o attraverso attività di ricerca congiunte tra Professori e Ricercatori dell'Università afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e personale dell'Ufficio Laboratorio di Venezia. Gli argomenti di tesi e delle attività di ricerca congiunte saranno opportunamente concordati all'interno degli specifici progetti. L'attività svolta dal tirocinante/laureando presso l'Ufficio Laboratorio di Venezia verrà inquadrata come tirocinio formativo di orientamento curricolare, pertanto, ai sensi del DM 142/98 dovrà essere predisposta apposita convenzione di tirocinio tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio Laboratorio di Venezia corredata dal relativo progetto formativo per ciascun singolo laureando/tirocinante.
2. Le attività svolte presso l'Ufficio Laboratorio di Venezia perseguiranno obiettivi esclusivamente didattici e scientifici.
3. Ogni tirocinio/stage, tesi o tesi magistrale potrà essere svolto da un numero massimo di studenti prestabilito dalle Parti in ogni singola occasione ed indicato nel rispettivo progetto. Le attività di tirocinio/stage verranno attivate secondo quanto previsto

dall'Accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome n. 86/CSR del 25 maggio 2017, della successiva DGR della Regione del Veneto n. 1816 del 07 novembre 2017 con ss.mm. ii.. Le attività in seno ad internati di tesi o tesi magistrale saranno attivate in conformità con il regolamento per l'internato e la prova finale relativo al corso di studi frequentato dallo studente. Per tutte le tipologie di attività, il nominativo di ogni studente sarà preventivamente comunicato per iscritto dall'Università, al referente dell'Ufficio Laboratorio di Venezia, unitamente al relativo progetto formativo/programma di tesi.

Art. 7 - Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali

1. Tutti gli obblighi e gli oneri nei confronti del rispettivo personale (inclusi borsisti, dottorandi e studenti di ogni tipo), anche assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali rimangono a carico di ciascuna Parte, che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti di lavoro già in essere.
2. L'attuazione del Protocollo quadro non può comportare l'assunzione di ulteriori impegni od oneri, anche in relazione all'ambito assicurativo e previdenziale.

Art. 8 - Utilizzo dei risultati di studi e ricerche e pubblicità

1. I risultati derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca disciplinati dal presente Protocollo quadro e le informazioni tecniche ad essi relativi sono di proprietà comune delle Parti, salvi i diritti morali spettanti per le invenzioni dei dipendenti fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, nonché i diritti spettanti ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui siano autori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del Decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.
2. Le Parti si impegnano a disciplinare qualora fosse necessario, mediante le strutture competenti, l'eventuale gestione e/o sfruttamento di eventuali nuovi diritti di proprietà intellettuale con specifici accordi scritti.
3. Le iniziative di pubblicità, comunicazione e divulgazione connesse alle attività svolte dovranno essere previamente e concordemente stabilite dalle Parti.
4. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento dell'Ufficio Laboratorio di Venezia del Dipartimento di Scienze

Chimiche quali enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 9 – Progetti tecnici e Relazioni valutative

1. I “Progetti tecnici di attuazione” con riferimento all’art. 3 del presente Protocollo disciplineranno le modalità tecniche, la calendarizzazione e gli obiettivi secondo cui si attuerà di volta in volta la collaborazione fra le Parti. In particolare, ogni “Progetto” definirà, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché eventuali specifici aspetti relativi alla sicurezza.
2. Le “Relazioni valutative” indicheranno il grado di raggiungimento degli obiettivi di ogni “Progetto tecnico di attuazione”. È prevista anche la possibilità di redigere Relazioni valutative riguardanti in generale l’attività svolta, cioè di compendio di più Progetti.

Art. 10 - Oneri

1. Il presente Protocollo quadro non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 11 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo quadro resterà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine del presente Protocollo quadro le Parti redigono congiuntamente una Relazione valutativa riassuntiva relativamente a tutta l’attività svolta e sui relativi risultati e benefici reciproci raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un nuovo Progetto completo di programmazione sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 12 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. almeno tre mesi prima

della scadenza naturale prevista.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo quadro già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della presente Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 13 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare a terzi dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo quadro.
2. Ogni documento, informazione tecnica, scientifica e/o amministrativa sulle attività svolte resta di esclusiva proprietà delle singole Parti, le quali reciprocamente si impegnano a garantirne la massima riservatezza e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto e ad utilizzarle esclusivamente per le finalità oggetto del presente Protocollo quadro.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, in qualità di titolari autonomi del trattamento, a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente documento, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Pertanto, le Parti si impegnano a non trattare i dati personali trattati in attuazione del presente documento per finalità proprie né a comunicarli a terzi e/o a diffonderli se non in esecuzione di un obbligo di legge.

Art. 15 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività

oggetto del presente Protocollo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Controversie

1. Eventuali controversie derivanti dalla interpretazione del presente Protocollo verranno risolte amichevolmente in via amministrativa e, ove ciò non sia possibile, le Parti eleggono in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15, Legge n. 241/1990. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 18 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo quadro saranno indirizzate a:
 - per l'Agenzia: dir.veneto-friuliveneziagiulia@adm.gov.it - dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it
 - per l'Università: segreteria.chimica@unipd.it - dipartimento.chimica@pec.unipd.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Agenzia delle dogane e dei monopoli
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
Il Direttore Interregionale
Dott. Franco Letrari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Chimiche
Il Direttore
Prof. Stefano Mammi
